Gianolio, *relatore*. Anche la Commissione accetta che si sospenda questo articolo.

Presidente. Allora la discussione rimane sospesa su questo articolo.

Gavazzi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gavazzi. Non posso ammettere, che dopo che si è approvata una proposta essa possa venir ritirata.

Presidente. Onorevole Gavazzi, nessuno può sostenere che le proposte approvate possano essere ritirate; si tratta solamente di completare l'articolo, e metterne in armonia le diverse parti; epperò rimane sospesa la votazione sull'articolo stesso; ma, ripeto, le votazioni avvenute e le deliberazioni prese debbono rimanere ferme.

Gavazzi. Sta bene, e la ringrazio.

Presidente. Dunque l'articolo settimo rimane sospeso. Viene ora l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Arnaboldi, Ricci, De Bernardis, De Martino, Sommi-Picenardi, Papadopoli, Quintieri, Carugati, Gavazzi, De Cesare ed altri, che è il seguente:

« Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio l'operaio e gli istituti assicuratori avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità, qualora sia provato erroneo il primo giudizio, o quando l'operaio sia morto in conseguenza dell'infortunio o nelle sue condizioni fisiche siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio. »

Cocco-Ortu, *ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro di accettare questo articolo aggiuntivo.

Gianolio, *relatore*. Anche la Commissione lo accetta.

Presidente. Onorevole Arnaboldi...

Arnaboldi. Dal momento che la Commissione e il Governo hanno accettato il mio articolo aggiuntivo, rinuncio a parlare.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Arnaboldi.

(*È approvato*).

Questo articolo prenderà il numero otto.

Ora viene l'articolo 8 della legge, il quale è stato concordato tra Ministero e Commissione.

Ne dò lettura.

« *All'articolo 12 della legge è aggiunto il seguente capoverso:*

« In caso di contestazione sul diritto alla indennità, e sulla misura di questa, le transazioni relative non saranno valide senza l'omologazione del Tribunale ».

A questo articolo gli onorevoli Lollini, Cabrini, Majno, Chiesa, Spagnoletti, Silva, Garavetti, Montemartini, Nofri, Basetti, Celli, Socci, Olivieri e Bissolati hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire al capoverso che la Commissione propone di aggiungere all'art. 12 della legge, le seguenti parole aggiuntive all'art. 12 medesimo:

« E darà luogo al pagamento del doppio della differenza pagata in meno. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lollini.

Lollini. L'articolo 12 della legge è del seguente tenore: « Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità, o scemarne la misura stabilita con le disposizioni dell'articolo 9 è nullo. »

Questa disposizione si riferisce a qualunque convenzione che abbia lo scopo di frustrare le benefiche disposizioni della legge, e la giurisprudenza l'ha estesa anche ai casi di compromesso e di transazione, dichiarandone la nullità, quando il risultato dei medesimi fosse stato ingiustamente dannoso all'operaio.

La Commissione ora propone un capoverso in aggiunta alla disposizione dell'articolo 12 del seguente tenore: « I compromessi e le transazioni...

Gianolio, *relatore*. Non è così, l'abbiamo modificato e comincia in questo modo: « In caso di contestazione sul diritto all'indennità e sulla misura di questa, le transazioni relative non saranno valide senza l'omologazione del tribunale. »

Lollini. Dunque è stato modificato il capoverso, che aveva prima proposto la Commissione, ma io credo che nella sostanza il concetto sia lo stesso. Lo scopo che la Commissione vuol raggiungere è questo: che siano valide le transazioni che avvengono in ordine a contestazioni sorte tra le Società assicuratrici e gli operai, subordinatamente però a che il tribunale omologhi la transazione medesima.

Ora, onorevoli colleghi, io credo che sia pericoloso ammettere questo principio e che sia bene invece mantenere ferma la norma della legge vigente.

Di Stefano. Quella resta.

Lollini. Non rimane per le transazioni, le quali sono ritenute valide quando abbiano il concorso della omologazione del Tribunale.